

**Tabella A: Edifici ad uso residenziale e uffici, ambienti suscettibili di affollamento, strutture ricettive; per altri interventi, costruzioni e opere non ricompresi nella Tabella B.**

Rif.	Intervento	V = Volume <sup>1</sup> (m <sup>3</sup> )	Autorizzazione sismica (art. 11, comma 2, L.R. 19/2008)	Deposito (art. 13, L.R. 19/2008)
A	1. Nuova costruzione 2. Intervento di adeguamento con ampliamento e/o con sopraelevazione	V ≤ 500	360	120
		500 < V ≤ 1.500	480	150
		1.500 < V ≤ 3.000	600	200
		3.000 < V ≤ 5.000	800	300
		V > 5.000	1.000	400
B	1. Altri interventi di adeguamento 2. Intervento di miglioramento	/	400	150
C	1. Riparazione e intervento locale	/	360	120
	2. Intervento locale riguardante esclusivamente <sup>2</sup> : - collegamenti elementi strutturali prefabbricati - ancoraggi tamponature prefabbricate inserimento catene;	/	0	0
D <sup>3</sup>	1. Opere e costruzioni ordinarie non valutabili a volume quali muri di sostegno di altezza <sup>4</sup> non superiore a 5 m, torri e tralicci di altezza ≤ 20 m, ponti mono campata di luce ≤ 10 m:	/		
	a) Nuova costruzione, intervento di adeguamento, intervento di miglioramento b) Riparazione e intervento locale		480 360	150 120

<sup>1</sup> Per la definizione di Volume si veda la D.G.R. 1934/2018

<sup>2</sup> Nel caso in cui siano presenti nel progetto entrambi gli interventi descritti alle voci C.1 e C.2 è dovuto il rimborso corrispondente alla voce C.1.

<sup>3</sup> Le indicazioni relative alle opere e costruzioni non valutabili a volume si applicano anche nel caso in cui interessino gli edifici della Tabella B

<sup>4</sup> Altezza valutata dallo spiccato della fondazione